



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 73 DI DATA 12 Maggio 2010

O G G E T T O:

Profilassi della rabbia silvestre. Autorizzazione all'addestramento dei cani nelle "Zone di addestramento cani (ZAC) previste dall'articolo 37 della L.P. 24/1991 e ss.mm..

IL DIRIGENTE

- vista la richiesta dell'Associazione Cacciatori Trentini, prot. n. 982/10 di data 22 aprile 2010 volta ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione di gare di addestramento di cani da caccia nelle zone di addestramento cani (ZAC) previste dall'articolo 37 della L.P. 24/1991 e ss.mm.;
- vista l'Ordinanza del Ministero della salute del 29 11 2009 e tenuto conto che l'Unità centrale di crisi per la profilassi della rabbia in data 22 gennaio 2010 ha subordinato l'effettuazione di attività di addestramento o gara con cani da caccia alla richiesta di espressione di apposito parere da parte del Centro di referenza Nazionale per la Rabbia Silvestre;
- vista la richiesta trasmessa al Centro di Referenza Nazionale per la rabbia silvestre finalizzata all'acquisizione del parere sanitario allo svolgimento di attività di gara ed addestramento di cani da caccia in ambienti silvo- pastorali;
- Visto il parere espresso dal Centro di referenza nazionale per la rabbia silvestre in data 06 maggio 2010, n.0004682 che subordina l'effettuazione delle stesse alle condizioni di seguito elencate:
 - a) tutti i cani utilizzati nelle gare o addestramento devono essere correttamente identificati e vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e da non più di 11 mesi;
 - b) tutti i cani siano tenuti sotto stretta sorveglianza per tutta la durata dell'evento gara o addestramento;
 - c) l'eventuale fuga/scomparsa del cane sia subito segnalate all'azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - d) le gare o l'addestramento dei cani da caccia non possono tenersi nei territori dei Comuni oggetto di provvedimenti sanitari a seguito di registrazione di focolai di rabbia silvestre e per tutto il periodo di vigenza dei provvedimenti sanitari,
- vista la legge provinciale 1 aprile 1993, n.10 ed in particolare l'articolo 3;

determina

- 1) di autorizzare l'Associazione Cacciatori trentini a svolgere nel corso dell'anno 2010 - secondo periodi e giorni di attività definiti dal Regolamento di ogni Riserva- le gare o le attività di addestramento dei cani da ferma o segugi nelle Zone di addestramento (ZAC) individuate ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 24/1991 e ss.mm.;
- 2) lo svolgimento delle gare o delle attività di addestramento dei cani segugi o da ferma devono essere svolte tenuto conto delle condizioni elencate in premessa ed espresse dal Centro Nazionale per la rabbia silvestre e secondo le modalità ed i criteri di cui alla deliberazione della giunta provinciale n.1140/2003.

CC

IL DIRIGENTE
Luciano Pontalti